

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
(*UNBUNDLING*) FUNZIONALE PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
(TIUF)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Finalità	7
Articolo 4 Ambito di applicazione.....	7
Articolo 5 Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione 8	
Articolo 6 Infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi.....	8
TITOLO II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE.....	10
Articolo 7 Separazione funzionale delle attività.....	10
Articolo 8 Limitazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività.....	10
TITOLO III IL GESTORE INDIPENDENTE	11
Articolo 9 Composizione del Gestore Indipendente	11
Articolo 10 Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese che operano in separazione societaria dalla vendita e dalla produzione.....	12
Articolo 11 Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione elettrica che non operano in separazione societaria.....	13
Articolo 12 Poteri del Gestore Indipendente	14
Articolo 13 Poteri dell'impresa verticalmente integrata.....	15
Articolo 14 Obblighi del Gestore Indipendente.....	15
TITOLO IV IL RESPONSABILE DI CONFORMITÀ	16
Articolo 15 Nomina del Responsabile della conformità.....	16
Articolo 16 Obblighi del Responsabile della conformità	17
TITOLO V SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE	18
Articolo 17 Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione	18
TITOLO VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI.....	19
Articolo 18 Informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione..	19
Articolo 19 Messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione.....	21
Articolo 20 Trattamento delle altre informazioni relative all'attività di distribuzione	22
Articolo 21 Trattamento e messa a disposizione delle informazioni da parte dell'impresa di stoccaggio o di GNL.....	22
Articolo 22 Informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita di energia elettrica.....	23

TITOLO VII MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI. 24

Articolo 23 Modalità e tempistiche di trasmissione dei dati 24

Articolo 24 Mancata trasmissione dei dati 25

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le definizioni di cui all'Articolo 1 del TIUC e di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, oltre alle seguenti:

- **Attività diverse** sono le attività di cui al comma 4.25 del TIUC;
- **Coltivazione del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.13 del TIUC;
- **Deliberazione ARG/com 153/11** è la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11;
- **D.lgs. n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **Distribuzione del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.18 del TIUC;
- **Distribuzione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.6 del TIUC;
- **Distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate** è l'attività di cui al comma 4.23 del TIUC;
- **Fornitura del servizio di default** è l'attività svolta dall'impresa di distribuzione del gas naturale prevista dal TIVG (Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09);
- **Impresa di stoccaggio** è qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;
- **Impresa di GNL** è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto ed è responsabile della gestione di un impianto di rigassificazione del gas naturale;
- **Impresa di distribuzione** è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;
- **Impresa elettrica** è ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto,

distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

- **Impresa di gas naturale** è ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto, stoccaggio o rigassificazione del gas naturale liquefatto e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
- **Impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica** è un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di energia elettrica;
- **Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale** è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale;
- **Impresa verticalmente integrata** è un'impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica o del gas naturale;
- **Informazioni di stato** sono le informazioni destinate all'Autorità volte ad individuare le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale e le imprese soggette alle procedure di certificazione;
- **Personale con funzioni dirigenziali apicali** è il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività di cui al successivo comma 4.1;
- **Produzione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.3 del TIUC;
- **Processo regolato** è un processo gestito tramite il Sistema Informativo Integrato oppure definito nel contenuto da specifici provvedimenti dell'Autorità, come ad esempio il processo di *switching*, la richiesta di attivazione e l'attivazione del servizio di maggior tutela;
- **Regime di esenzione** è il regime di esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 93/11 per il mercato del gas naturale e di cui all'articolo 39 del D.lgs. n. 93/11 per il mercato dell'energia elettrica;

- **Rigassificazione del gas naturale liquefatto** è l'attività di cui al comma 4.14 del TIUC;
- **Sistema Informativo Integrato** è il sistema di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, regolato con successive deliberazioni dell'Autorità (deliberazione 5 aprile 2012, 132/2012/R/com relativa al settore dell'energia elettrica e deliberazione del 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas relativa al settore del gas naturale);
- **Standard di comunicazione** sono le specifiche tecniche (tracciato record, protocollo di comunicazione, ecc.) previste per lo scambio di informazioni tra operatori nell'ambito di processi regolati e non dall'Autorità;
- **Stoccaggio del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.15 del TIUC;
- **TIUC** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- **Trasmissione dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.4 del TIUC;
- **Trasporto del gas naturale** è l'attività di cui al comma 4.16 del TIUC;
- **Trasporto regionale del gas naturale** è l'attività di trasporto di gas naturale esercita sulla rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;
- **Vendita di gas naturale** ricomprende le attività di acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza e vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato di cui rispettivamente ai commi 4.20, 4.21 e 4.22 del TIUC;
- **Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica** è l'attività di cui al comma 4.11 del TIUC;
- **Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato** è l'attività di cui al comma 4.22 del TIUC;
- **Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza** è l'attività di cui al comma 4.21 del TIUC;
- **Vendita di energia elettrica** ricomprende le attività di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia, di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica di cui rispettivamente ai commi 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 del TIUC;
- **Vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela** è l'attività di cui al comma 4.10 del TIUC;

- **Vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia** è l'attività di cui al comma 4.9 del TIUC.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Testo integrato disciplina gli obblighi di separazione funzionale in attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11 a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 3

Finalità

- 3.1 Le regole di separazione funzionale hanno la finalità di:
- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
 - d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 4

Ambito di applicazione

- 4.1 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si applicano all'impresa verticalmente integrata di diritto italiano o estero che opera, sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività:
- a) distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) stoccaggio del gas naturale;
 - c) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - d) trasporto regionale del gas naturale;
 - e) distribuzione del gas naturale.
- 4.2 Ai fini del presente Testo integrato, alle imprese che svolgono attività di trasporto regionale del gas naturale si applicano i medesimi obblighi previsti per le imprese

di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali.

- 4.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Testo integrato, il numero dei punti di prelievo ovvero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali, riferiti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e all'attività di distribuzione del gas naturale, è rappresentato dal numero complessivo dei punti di prelievo ovvero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali serviti all'esterno dell'impresa verticalmente integrata dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti che operano, rispettivamente, nelle due attività.
- 4.4 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si applicano alle imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela esclusivamente con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V e al Titolo VI.

Articolo 5

Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione

- 5.1 Gli obblighi di separazione funzionale a carico del gestore di trasmissione e dei gestori di trasporto, oggetto di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti dalla suddetta deliberazione e dalle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall'Autorità.
- 5.2 Gli obblighi di separazione funzionale a carico delle imprese proprietarie di porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti a loro carico nell'ambito delle procedure di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 per la certificazione del gestore di trasmissione.
- 5.3 Ai fini del presente Testo integrato, al gestore di trasmissione, ai gestori di trasporto e alle imprese proprietarie di porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale si applicano esclusivamente gli obblighi di trasmissione dei dati di cui al Titolo VII.

Articolo 6

Infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi

- 6.1 Le attività di cui al comma 4.1 non sono soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato quando il servizio è fornito da un'impresa verticalmente integrata esclusivamente per mezzo di infrastrutture in regime di esenzione su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale, salvo quanto disposto dai successivi commi.

- 6.2 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al comma 4.1 avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100%:
- a) predisporre una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi;
 - b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di cui alla lettera a).
- 6.3 Il garante di cui al comma 6.2 è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano i requisiti di indipendenza di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3 cui è affidata:
- a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso come definiti ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità e al livello di utilizzo della capacità dell'infrastruttura;
 - b) la vigilanza sull'economicità ed efficienza delle scelte gestionali;
 - c) la responsabilità di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione;
 - d) la responsabilità di segnalare tempestivamente all'Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti i compiti a lui affidati.
- 6.4 Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al comma 4.1 avvalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della capacità produttiva potenziale pari al 100%, questa è esentata dalle disposizioni di cui ai commi 6.2 e 6.3.
- 6.5 Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, anche per rinuncia dell'esercente medesimo, cessi oppure scenda al di sotto del 50% della capacità potenziale, si applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo Integrato.
- 6.6 Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, scenda al di sotto del 100% della capacità potenziale ma resti sopra il 50%, si applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui ai commi 6.2 e 6.3.

Titolo II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE

Articolo 7

Separazione funzionale delle attività

- 7.1 L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito all'Articolo 8, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 separandole amministrativamente da tutte le altre attività; a tal fine ne affida l'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III, che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato.

Articolo 8

Limitazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività

- 8.1 L'impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo Integrato:
- a) le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale, distribuzione e misura del gas naturale;
 - b) l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - c) le attività di distribuzione del gas naturale e di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
 - d) l'attività di distribuzione del gas naturale e la fornitura del servizio di default;
 - e) le attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 164/00;
 - f) le attività di cui al comma 4.1 e le attività diverse purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;
 - g) le attività di cui al comma 4.1 e le medesime attività svolte all'estero.
- 8.2 Gli obblighi di separazione funzionale per l'attività di cui al comma 4.1 lettera a), rispetto alle attività del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita di gas naturale.

- 8.3 Gli obblighi di separazione funzionale per le attività di cui al comma 4.1 lettere b), c), d), e), rispetto alle attività del settore dell'energia elettrica, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita di energia elettrica.

Titolo III IL GESTORE INDIPENDENTE

Articolo 9

Composizione del Gestore Indipendente

- 9.1 Sono componenti del Gestore Indipendente:
- a) per le attività di cui al comma 4.1 lettere a), d), e), i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa e il personale con funzioni dirigenziali apicali;
 - b) per le attività di cui al comma 4.1 lettere b) e c) il personale con funzioni dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.
- 9.2 Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto dal comma 9.1 lettera a), l'esercente può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente purché:
- a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all' Articolo 3 del presente provvedimento;
 - b) i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa oggetto di separazione funzionale che non fanno parte del Gestore indipendente non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita di energia elettrica o di gas naturale;
 - c) sia previsto, nello statuto societario, che il Gestore Indipendente esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 lettera a).
- 9.3 Nel caso di cui al comma 9.2, il Gestore Indipendente può assumere la figura di:
- a) comitato esecutivo formato da componenti dell'organo amministrativo dell'impresa diversi da quelli non indipendenti di cui al comma 9.2 lettera b);
 - b) amministratore delegato.

- 9.4 In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, per le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione e/o di vendita di energia elettrica, il Gestore Indipendente è costituito da uno o più componenti dell'organo amministrativo e dal personale con funzioni dirigenziali apicali. In tal caso, ai restanti componenti dell'organo amministrativo dell'impresa che non fanno parte del Gestore Indipendente non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.2 lettera b).

Articolo 10

Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese che operano in separazione societaria dalla vendita e dalla produzione

- 10.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 8, non possono essere componenti del Gestore Indipendente:
- a) coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, direttamente o indirettamente:
 - i. nel settore dell'energia elettrica, della trasmissione, della produzione e della vendita dell'energia elettrica anche qualora svolte all'estero;
 - ii. nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero;
 - b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
 - c) il coniuge, i parenti [articolo 74 del Codice civile], gli affini [articolo 78 del Codice civile] entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
- 10.2 Ai fini dell'applicazione del comma 10.1a), rilevano i rapporti di lavoro o i rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.
- 10.3 Gli interessi professionali dei componenti del Gestore Indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che:
- a) siano vietati politiche retributive o sistemi incentivanti, connessi, direttamente o indirettamente, all'andamento dell'attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale;

- b) i contratti di lavoro o di mandato prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento e di trasferimento alle altre attività dell'impresa verticalmente integrata; il contratto di lavoro o di mandato non deve contenere clausole, anche inerenti al licenziamento, che possano comprometterne l'indipendenza;
- c) siano previste, nel contratto di lavoro o di mandato, vincoli di riservatezza in ordine alla divulgazione delle informazioni di cui al Titolo VI, di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mandato ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2125 del Codice civile in materia di patti di non concorrenza;
- d) sia garantita l'indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

- 10.4 I componenti del Gestore Indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari, nelle attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale, svolte dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa.
- 10.5 Fermo restando quanto previsto all' Articolo 8, il Gestore Indipendente non può avere un ruolo decisionale nei confronti di strutture facenti parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, che svolgano attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale.
- 10.6 Il rispetto dei requisiti di indipendenza nella nomina del Gestore Indipendente risultano dallo statuto sociale o in alternativa dal relativo atto deliberativo dell'organo amministrativo.

Articolo 11

Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione elettrica che non operano in separazione societaria

- 11.1 Ai componenti del Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elettrica, si applicano i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 10 nei confronti delle attività di vendita e/o di produzione svolte dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza.
- 11.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 11.1, gli amministratori che fanno parte del Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno

di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elettrica, non possono assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture che si occupano della vendita e/o della produzione di energia elettrica.

- 11.3 Fatto salvo quanto previsto ai commi 11.1 e 11.2, i rimanenti componenti del Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elettrica, non possono avere poteri decisionali o ruoli operativi all'interno delle strutture dell'impresa che svolgono attività di vendita e/o di produzione di energia elettrica.

Articolo 12

Poteri del Gestore Indipendente

- 12.1 Il Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e al gruppo societario cui questa appartiene, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale.
- 12.2 Al Gestore Indipendente sono conferite procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi necessari all'esercizio dei suoi poteri. La nomina del Gestore Indipendente, sulla base dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 10 e dei poteri di cui al presente articolo, è effettuata tramite delibera adottata dall'organo amministrativo dell'impresa.
- 12.3 Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le risorse necessarie ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì, dei poteri necessari a reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.
- 12.4 Per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali, gli obblighi di cui al comma 12.3 necessari ad assicurare l'indipendenza organizzativa del Gestore Indipendente, sono assolti tramite il rispetto del requisito di separazione societaria previsto ai sensi del D.lgs. 164/00.
- 12.5 Il Gestore Indipendente di cui al comma 9.4, previsto per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica o di produzione dell'energia elettrica, esercita i poteri di cui al presente articolo con riferimento alla struttura aziendale dell'impresa preposta all'attività oggetto di separazione funzionale; la suddetta struttura è

separata dal punto di vista organizzativo e gestionale dalle altre strutture dell'impresa.

Articolo 13

Poteri dell'impresa verticalmente integrata

- 13.1 Nell'ambito del gruppo societario di appartenenza, l'impresa verticalmente integrata esercita i propri poteri di direzione e coordinamento garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui al presente Testo integrato.
- 13.2 Non è consentito all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, dare istruzioni al Gestore indipendente in relazione alla gestione operativa, in relazione allo sviluppo delle infrastrutture o in relazione alla messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili.
- 13.3 All'impresa verticalmente integrata è consentito di:
- a) vigilare sulla redditività degli investimenti effettuati dal Gestore indipendente;
 - b) approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, redatto dal Gestore indipendente e relativo alla gestione delle sue attività e allo sviluppo delle infrastrutture;
 - c) prevedere limiti ai livelli di indebitamento da parte del Gestore Indipendente nelle sue attività;
- 13.4 Lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento e l'eventuale attività di consulenza tecnica o manageriale nei confronti del Gestore Indipendente da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, sono svolti nel rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.2 e delle finalità di cui al presente Testo integrato.

Articolo 14

Obblighi del Gestore Indipendente

- 14.1 Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.
- 14.2 Il Gestore Indipendente è delegato a:
- a) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra;

- b) trasmettere detto piano all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
- c) segnalare, alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto, fornendo le opportune motivazioni in merito.

14.3 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture predisposto dal Gestore Indipendente individua gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale e ne riporta i costi previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano riporta, altresì, gli interventi effettuati nell'ultimo anno per il quale sono disponibili i relativi costi a consuntivo.

14.4 Il Gestore Indipendente assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa.

14.5 Il Gestore Indipendente redige un Programma di adempimenti nel quale indica:

- a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività;
- b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio.

14.6 Il Programma di adempimenti è inviato all'Autorità ed aggiornato su base annuale con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.

14.7 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerate dagli obblighi di predisposizione del Programma di adempimenti e dei connessi adempimenti di cui ai commi 14.5 e 14.6.

Titolo IV IL RESPONSABILE DI CONFORMITÀ

Articolo 15

Nomina del Responsabile della conformità

15.1 Il Responsabile della conformità è nominato dall'organo amministrativo dell'impresa di distribuzione di cui fa parte il Gestore Indipendente; al Responsabile della conformità si applicano i requisiti di indipendenza di cui

all'Articolo 10 e i requisiti di onorabilità di cui di cui all'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- 15.2 Il Responsabile della conformità di cui al comma 15.1 può essere persona fisica, organo collegiale, o persona giuridica; nel caso in cui il Responsabile della conformità sia organo collegiale ai suoi componenti si applicano i requisiti di indipendenza di cui al comma 15.1.
- 15.3 Nel caso in cui il Responsabile della conformità sia una persona giuridica, questa non deve appartenere al gruppo societario di cui fa parte l'impresa verticalmente integrata e deve essere dotata di risorse professionali al suo interno in grado di svolgere i compiti previsti dal successivo Articolo 16 e che rispettino i requisiti di indipendenza di cui al comma 15.1.
- 15.4 Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, il Responsabile della conformità può essere individuato in figure o organi già esistenti all'interno dell'organizzazione dell'impresa di distribuzione.
- 15.5 Il Responsabile della conformità dispone di poteri e risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti affidatigli; tra questi, il potere di accesso a tutte le informazioni rilevanti, in possesso del Gestore Indipendente o dell'impresa verticalmente integrata o delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 16

Obblighi del Responsabile della conformità

- 16.1 Il Responsabile della conformità verifica l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal Gestore Indipendente nonché l'esistenza di aree di criticità e le azioni poste in essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.
- 16.2 Il Responsabile della conformità verifica l'attuazione del Programma di adempimenti di cui al comma 14.5 e redige una Relazione annuale sulle misure adottate, da trasmettere all'Autorità, nella quale sono illustrate, tra le altre cose, le verifiche svolte ai sensi del comma 16.1.
- 16.3 Il Responsabile della conformità è autorizzato ad effettuare comunicazioni all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza preventiva informativa al Gestore Indipendente o all'impresa verticalmente integrata.
- 16.4 In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 15 e di cui al presente articolo, il Gestore Indipendente dell'impresa di stoccaggio o di GNL predispone una

Relazione annuale sulle misure adottate in esecuzione del Programma di adempimenti, da trasmettere all'Autorità.

- 16.5 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerate dagli obblighi di nomina del Responsabile della conformità di cui all'Articolo 15 e dagli obblighi di cui al presente articolo.

Titolo V SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE

Articolo 17

Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione

- 17.1 Alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma 23.3 e dal comma 38.2 del D.lgs. 93/11.
- 17.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il Gestore Indipendente assicura che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita, rispettivamente, di energia elettrica o di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico.
- 17.3 Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, vi è un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa.
- 17.4 Le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica, ottemperano all'obbligo previsto dal comma 38.2 del D.lgs. 93/11, utilizzando politiche di comunicazione e marchi distinti per l'attività di distribuzione e per l'attività di vendita di energia elettrica, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.

- 17.5 Alle imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale è consentito l'uso del marchio, delle politiche di comunicazione e degli altri elementi distintivi relativi alle attività di cui all'Articolo 8 svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, purché gli stessi non creino confusione con le attività di vendita e di produzione di energia elettrica o del gas naturale.
- 17.6 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, il Gestore Indipendente assicura che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.
- 17.7 Alle imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela si applicano gli obblighi previsti dal comma 41.1 del D.lgs. 93/11. A tal fine, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela separano le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa nel rispetto dei criteri previsti dai commi 17.2 e 17.3.
- 17.8 Le imprese che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, utilizzano politiche di comunicazione e marchi distinti per lo svolgimento di ciascuna delle suddette attività, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.
- 17.9 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, le imprese o le strutture dell'impresa che svolgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela assicurano che le rispettive attività commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati.

Titolo VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

Articolo 18

Informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione

- 18.1 Il Gestore Indipendente di un'impresa di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale assicura la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria

delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle suddette attività.

18.2 Il Gestore Indipendente di cui al precedente comma individua le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema indennitario di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, con successive modifiche ed integrazioni;
- d) informazioni di cui alle sezioni *Intestazione*, *Misure* e *Dati del punto di prelievo* relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
 - data installazione misuratore energia attiva;
 - data installazione misuratore energia reattiva;
 - data installazione misuratore potenza;
- e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com;
- f) informazioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL;
- g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv;
- h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità, 19 giugno 2014, 296/2014/R/GAS.

18.3 La riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte del Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 è assicurata tramite:

- a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica;
- b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e adeguatamente tracciato;
- c) adeguate procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente.

Articolo 19

Messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione

- 19.1 L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati. La messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è effettuata tramite il Sistema Informativo Integrato.
- 19.2 Per i processi regolati per i quali non sia previsto l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato, il Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 individua modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente compatibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale con il Sistema Informativo Integrato, ovvero utilizzando standard di comunicazione definiti dall'Autorità laddove presenti.
- 19.3 Per i processi non regolati con controparti commerciali, il Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 individua modalità per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale in maniera non discriminatoria sulla base di standard compatibili con il Sistema Informativo Integrato definiti ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006 n. 294/06 per il settore del gas naturale e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10 per il settore elettrico, dandone adeguata informativa sul sito internet dell'impresa.
- 19.4 Il formato utilizzato negli standard di comunicazione definiti dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 per le informazioni che concernono l'attività di

distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale per i processi non regolati dall'Autorità deve coincidere, ogni qualvolta sia possibile, con quanto già definito per i medesimi campi all'interno di flussi informativi già standardizzati dall'Autorità o scambiati attraverso il Sistema Informativo Integrato.

- 19.5 Un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di legge, al di fuori delle modalità di cui ai precedenti commi, è consentito in casi opportunamente individuati dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 secondo procedure interne codificate e tracciate. La tracciatura di tali accessi è conservata per un periodo pari almeno a 5 (cinque) anni.
- 19.6 Le procedure per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale sono stabilite dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 in apposita procedura interna o nel Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 20

Trattamento delle altre informazioni relative all'attività di distribuzione

- 20.1 Il Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 assicura la riservatezza delle informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma 18.2 e che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale, in particolare delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 18.3.
- 20.2 Le modalità di trattamento delle altre informazioni da parte del Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale sono oggetto di apposita procedura interna o del Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 21

Trattamento e messa a disposizione delle informazioni da parte dell'impresa di stoccaggio o di GNL

- 21.1 Il Gestore Indipendente di un'impresa di stoccaggio o di GNL consente l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili di sua pertinenza sulla base di modalità trasparenti e non discriminatorie e nel rispetto degli obblighi previsti dalla regolazione dell'Autorità per la messa a disposizione delle medesime informazioni.

- 21.2 Il Gestore Indipendente dell'impresa di stoccaggio o di GNL è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18.3, 19.6, 20.1 e 20.2., con riferimento alle attività di sua competenza.

Articolo 22

Informazioni commercialmente sensibili relative alla vendita di energia elettrica

- 22.1 Non è consentito il trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità, che assicurino la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle medesime informazioni.
- 22.2 L'obbligo di cui al precedente comma 22.1 è assicurato anche dalle imprese che svolgono, nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, con riferimento alle strutture di impresa relativi alle due attività.

Titolo VII MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 23

Modalità e tempistiche di trasmissione dei dati

- 23.1 Le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 nonché le imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 sono tenute a fornire le informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 23.2 Il Programma di adempimenti di cui al comma 14.5 e 16.4 e i relativi aggiornamenti annuali nonché la Relazione annuale sulle misure adottate di cui al comma 16.2, riferiti all'anno solare precedente, sono trasmessi tramite sistema di raccolta telematica di cui al comma 23.1, a partire dal 2017, entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 23.3 Le comunicazioni del Responsabile della conformità di cui al comma 16.3 sono effettuate tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 23.1.
- 23.4 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2 è trasmesso tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 23.1 in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione e successivamente entro 30 giorni dalla sua approvazione.
- 23.5 Il garante di cui al comma 6.2:
- a) invia il rapporto di cui al comma 6.3 lettera c) tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 23.1 entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - b) invia le segnalazioni di cui al comma 6.3 lettera d), tramite il sistema di raccolta telematica di cui al comma 23.1 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 23.6 Il sistema di raccolta telematico per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 23.1 è definito sulla base di specifiche tecniche pubblicate dagli Uffici dell'Autorità.
- 23.7 Le imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 inviano le informazioni e le comunicazioni obbligatorie di cui alle medesime procedure e

alle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall'Autorità tramite il sistema di raccolta telematico di cui al comma 23.1.

Articolo 24

Mancata trasmissione dei dati

- 24.1 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente Testo integrato secondo le modalità di cui all'Articolo 23. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.